

Codice A1604A

D.D. 19 aprile 2016, n. 129

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "Cascina Nuova" - codice univoco TO-P-05626 e "Pasta" - codice univoco TO-P-05627, ubicati nel Comune di Rivalta di Torino (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Rivalta di Torino (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 23 dicembre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 260/2015 del 23 dicembre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi denominati "*Cascina Nuova*" – codice univoco TO-P-05626 e "*Pasta*" – codice univoco TO-P-05627, ubicati, rispettivamente, nella particella catastali n. 2 del foglio di mappa n. 16 e nella particella catastale n. 17 del foglio di mappa n. 16, censiti al C.T. del medesimo Comune di Rivalta di Torino.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 13 ottobre 2014 e del 27 novembre 2015, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "*Cascina Nuova*" si colloca circa 1,5 km in direzione Ovest rispetto ad un punto baricentrico del centro abitato di Rivalta, lungo la *Strada Antica di Bruino*; il pozzo "*Pasta*", invece, è ubicato in frazione Pasta di Rivalta, situata al confine con il Comune di Orbassano, circa 300 metri in direzione Nord rispetto all'area abitata. I due pozzi di cui sopra sono così completati:

– "*Cascina Nuova*", profondo 160,00 metri, filtra tra -71,81 e -76,38 metri, tra -85,54 e -90,11 metri, tra -108,38 e -112,95 metri, tra -122,02 e -126,59 metri, tra -129,59 e -132,62 metri e tra -140,22 e -144,79 metri;

– "*Pasta*", profondo 145,00 metri, filtra tra -55,00 e -60,30 metri, tra -63,50 e -70,00 metri, tra -82,00 e -87,50 metri, tra -95,30 e -101,30 metri e tra -121,30 e -127,30 metri.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La presenza di un'area con strutture ricreativo-sportive e di servizio nonché linee viarie all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo "*Pasta*" è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o sia oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione di una portata pari a 1110,00 metri cubi/giorno per il pozzo "*Cascina Nuova*" (12,85 l/s) e a 795,00 metri cubi/giorno per il pozzo "*Pasta*" (9,00 l/s) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per entrambi i pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati “*Comune di Rivalta di Torino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo Cascina Nuova – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo Cascina Nuova su base cartografica catastale – (scala 1:2.000)*” e “*Comune di Rivalta di Torino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo Pasta – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo Pasta su base cartografica catastale – (scala 1:2.000)*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Rivalta di Torino (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 3 novembre 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 18 novembre 2014, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata sottolineando che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente sia alle opere di captazione sia presso il concentrico afferente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino – con nota in data 24 dicembre 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R del 2006;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione;
- dovranno essere adottate soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria per i tratti esistenti di collettori fognari ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo “*Pasta*”;
- per quanto concerne le aree edificate ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo “*Pasta*” è necessario inoltre verificare:
 - l'assenza di piani interrati o che questi garantiscano un franco di almeno un metro sul livello minimo di soggiacenza della falda;
 - l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi che utilizzano combustibili gassosi;
 - l'assenza di dispersioni di acque reflue sul suolo, anche se depurate;
 - l'assenza di dispersione sul suolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con nota in data 27 novembre 2015, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 3) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 431-144822 del 3 giugno 2003 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente l'Acquagest s.r.l., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati "*Cascina Nuova*" – codice univoco TO-P-05626 e "*Pasta*" – codice univoco TO-P-05627, ubicati nel medesimo Comune di Rivalta di Torino.

Successivamente, con la determinazione n. 285-421167/2007 del 10 aprile 2007, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2, in data 14 gennaio 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi "*Cascina Nuova*" – codice univoco TO-P-05626 e "*Pasta*" – codice univoco TO-P-05627, ubicati nel Comune di Rivalta di Torino (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- la presenza di un'area con strutture ricreativo-sportive e di servizio nonché linee viarie all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo “Pasta” è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o sia oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 431-144822, in data 3 giugno 2003, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente l'Acquagest s.r.l., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino, alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i pozzi denominati “Cascina Nuova” – codice univoco TO-P-05626 e “Pasta” – codice univoco TO-P-05627, ubicati nel medesimo Comune di Rivalta di Torino;

vista la successiva determinazione n. 285-421167/2007 del 10 aprile 2007 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 18 novembre 2014 – prot. n. 120039/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 24 dicembre 2014 – prot. n. 107660;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*” n. 260/2015, in data 23 dicembre 2015, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 23 dicembre 2015 – prot. n. 0003842, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati “*Cascina Nuova*” – codice univoco TO-P-05626 e “*Pasta*” – codice univoco TO-P-05627, ubicati nel Comune di Rivalta di Torino (TO), sono definite come risulta negli elaborati “*Comune di Rivalta di Torino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo Cascina Nuova – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo Cascina Nuova su base cartografica catastale – (scala 1:2.000)*” e “*Comune di Rivalta di Torino – Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo Pasta – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia del pozzo Pasta su base cartografica catastale – (scala 1:2.000)*”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 1110,00 metri cubi/giorno (12,85 l/s) per il pozzo “*Cascina Nuova*” e a 795,00 metri cubi/giorno (9,00 l/s) per il pozzo “*Pasta*”.

c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. L’eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d’uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, è vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Rivalta di Torino (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che la zona di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere

consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;

- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nelle zone di rispetto allargate;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino per la tutela dei punti di presa; la stessa amministrazione metropolitana dovrà inoltre provvedere a compilare il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzo relativo alle due captazioni in oggetto riportando come portata massima estraibile 12,85 l/s (pari a 1110,00 metri cubi giorno) dal pozzo "Cascina Nuova" e 9,00 l/s (pari a 795,00 metri cubi giorno) dal pozzo "Pasta", ovvero le portate utilizzate per il dimensionamento delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.

f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rivalta di Torino, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin